

La Consulta conferma la salvezza dell'acquisizione sanante: nel dichiarare inammissibile una ulteriore ordinanza di rimessione del Tar Lazio, conferma le statuizioni di cui alla sentenza n. 71 del 2015

[Corte cost., ord. 6 maggio 2016, n. 100 – Pres. Grossi, Est. Zanon](#)

Espropriazione per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Nuova disciplina – Questioni di costituzionalità – Manifesta inammissibilità

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), introdotto dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza n. 131 del 2015, per difetto di rilevanza.

(1) cfr. Corte Costituzionale, 30/04/2015, n. 71, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia* 2015, 4, I, 581.